

Accordo di Partenariato

Avviso di istruttoria di tipo non competitivo, finalizzata all'individuazione di soggetto del terzo settore disponibile alla realizzazione del "Progetto Equipe Affidato e Tutela Minori" in coprogettazione e gestione in partnership di attività e interventi a valere in parte sui Fondi Famiglia ed in parte su risorse proprie della Società della Salute, in partenariato pubblico/privato sociale mediante stipula di accordo procedimentale di collaborazione.

L'anno 2023 (duemilaventitre) nel mese di Aprile ed in questo giorno 7 Aprile 2023

Tra i sottoscritti:

- Dott. Marco Formato, nato a XXXXXX il XXXXXXXX, domiciliato per la carica presso la sede legale, che interviene nella sua qualità di Direttore della Società della Salute della Lunigiana con sede legale in Aulla (MS) Largo Giromini n.2, Codice Fiscale 90009630451 e Partita Iva 01230070458, Società costituita ai sensi dell'art 31 del DLG 18 agosto 2000 n 267 e del Capo III bis – Società della Salute della Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005 n.40 e s.m.i., autorizzato a quanto segue in virtù dello statuto e più specificatamente in esecuzione del Decreto del Presidente della Società della Salute della Lunigiana n. 1 del 20/12/2022 -nel prosieguo indicata Capofila.
- Sig. Ciro Picariello, nato a XXXXXX il XXXXXXXX domiciliato per la carica presso la sede legale della Lindbergh Cooperativa Sociale sede in Via XXIV Maggio 351 19125 La Spezia, CF /P.IVA 01138120116 , in quale interviene in qualità di legale rappresentante nel prosieguo indicata Partner

Come previsto dalla deliberazione della Giunta Esecutiva della Società della Salute della Lunigiana n. 5 del giorno 24/02/2023 è stato approvato un avviso di istruttoria di tipo non competitivo, finalizzata all'individuazione di un soggetto del terzo settore disponibile alla realizzazione del "Progetto Equipe Affidato e Tutela Minori" in coprogettazione e gestione in partnership di attività e interventi a valere in parte sui Fondi Famiglia ed in parte su risorse proprie della Società della Salute, in partenariato pubblico/privato sociale mediante stipula di accordo procedimentale di collaborazione.

Due sono state le candidature interessate a tale avviso, ma quella selezionata dalla Commissione di valutazione è stata la Lindbergh Cooperativa Sociale che all'esito dell'esame documentale è risultata idonea a partecipare alla coprogettazione e gestione in partnership ed in possesso dei requisiti di cui all'avviso pubblico deliberazione Giunta esecutiva n.5 sopra citata.

Pertanto con decreto del Direttore SdS n. 59 del 27/03/2023 immediatamente esecutivo, è stata ammessa alla successiva fase di coprogettazione e convocata con PEC al tavolo di coprogettazione.

La fase di coprogettazione si è regolarmente svolta in data 30/03/2023 ed in data odierna 7 Aprile 2023 per la predisposizione e sottoscrizione del presente accordo di volontariato.

Quanto sopra premesso ed approvato è da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente accordo di partnerariato.

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 Impegni dei Soggetti firmatari

I soggetti firmatari del presente accordo si impegnano a concordare le modalità, la tempistica e quanto connesso alla gestione e realizzazione del Progetto presentato in fase di candidatura allegato e parte integrante e sostanziale e necessario del presente accordo unitamente a specifica delle ore di coordinamento, rispettando le indicazioni e i vincoli derivanti dall'avviso e dalle norme vigenti generali e specifiche.

Art. 2 Soggetto attuatore e compiti

La Società della Salute della Lunigiana con sede legale in Aulla (MS) Largo Giromini n.2, individuata quale soggetto attuatore è responsabile nei confronti dell'amministrazione regionale per l'attuazione del progetto e pertanto ne garantisce gli adempimenti connessi alla gestione del medesimo.

Le risorse, a valere sui Fondi famiglia sono infatti, assegnate alla SdS alla quale resta in capo la responsabilità dell'utilizzo e della rendicontazione delle medesime.

Art.3 Nomina referenti

Il partner per la realizzazione progettuale ha individuato già in fase di candidatura quale referente della Coprogettazione Isabella Pennè della quale ha già trasmesso i riferimenti e contatti. Ogni comunicazione effettuata alla figura del referente di cui al presente articolo si intende effettuata al soggetto partner.

Il partner si impegna a comunicare tempestivamente al Capofila ogni eventuale variazione del nominativo del proprio referente.

Art.4 Compiti generali del partner

Il partner eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia fiscale, gestionale ed operativa, con personale responsabilità, verso il soggetto attuatore/SdS, in ordine alla perfetta esecuzione dei compiti affidati.

Il partner si impegna a collaborare coordinando le rispettive attività e prestazioni al fine di dare esatta esecuzione al progetto ed in particolare si impegna a rispettare la normativa nazionale e regionale vigente nella materia oggetto di coprogettazione. Si impegna inoltre a fornire il più ampio quadro di collaborazione per la realizzazione del progetto e concorda altresì di favorire l'integrazione tra le diverse rispettive competenze, in particolare e tra le proprie figure professionali messe a disposizione del progetto e tutte le figure che a vario titolo operano nel campo della tutela minorile e nel campo dell'affido familiare.

Pertanto si impegna a collaborare con i Servizi consultoriali, con il Centro minori e famiglie e con le figure della Cooperativa Aggiudicataria che opera all'interno di tale centro.

Il partner, inoltre, dovrà:

- realizzare i compiti operativi affidatigli all'interno del budget di copertura così come dettagliato nel comma seguente;

- rendicontare con note/fattura le spese di cui al budget presentato
- conservare copia della documentazione di progetto e garantire il facile accesso al dossier relativo al proprio ente ed alla documentazione contabile originale in caso di controlli del rendiconto;
- presentare mensilmente le fatture relative alle spese sostenute distinguendo tra il settore dedicato alla Tutela e quello dedicato all'affido riportando in ognuno di essi nel dettaglio le singole voci;
- produrre le fatture e la documentazione a sostegno dei giustificativi di spesa
- **Indicare ai fini della tracciabilità** dei flussi finanziari un conto dedicato

La SdS si riserva di richiedere per la rendicontazione di tale progetto a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la seguente documentazione: emissione della fattura o altro documento contabile equivalente e ogni altro utile documento relativo alle attività effettuate con specifica corredata da eventuale SAL – Stati di avanzamento dei lavori/attività; time sheet delle singole risorse impiegate nell'operazione; time sheet complessiva di tutte le risorse impiegate, relazione individuale e/o complessiva delle attività svolte dalle risorse impiegate.

Art.5 Compiti operativi partner

La Lindbergh Cooperativa Sociale dovrà svolgere le attività di cui al progetto presentato in fase di candidatura in conformità a quanto prescritto nel progetto di cui all'avviso di istruttoria a fronte di un importo omnicomprensivo pari ad € 55.390,08.

Il partner si impegna a realizzare la progettualità come da progetto presentato in sede di avviso di istruttoria pubblica Allegato A) parte integrante e sostanziale e necessario del presente atto, mettendo a disposizione le risorse umane,strumentali come riportato nel Progetto Allegato B) in fase di candidatura, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 6 Riduzione del finanziamento

I sottoscrittori concordano le seguenti modalità con cui verranno ripartite eventuali riduzioni percentuali, eventuali non riconoscimenti di spesa e/o eventuali revoche o modifiche del finanziamento per il progetto in premessa:

- Eventuali riduzioni percentuali del finanziamento complessivo, non derivanti da responsabilità e/o inadempienze del partner, saranno ripartite proporzionalmente in quota parte sulle voci di spesa assegnate di cui all'articolo del presente accordo. In tal caso si procederà alla rimodulazione dell'accordo;
- Il partner rimane responsabile per le somme ridotte e/o non riconosciute, ad esso attribuite, per cause derivanti da proprie responsabilità o inadempienze. Nel caso è altresì responsabile di eventuali sanzioni o danni eventualmente provocati al Soggetto attuatore SdS.

Art. 7 Riservatezza

Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico scambiate con il partner dovranno essere considerate di carattere riservato. Esse non potranno essere utilizzate per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.

Il partner avrà cura di applicare le opportune misure ai sensi della normativa sulla privacy per tutelare le informazioni e la documentazione ricevuta.

Art.8 Protezione dei dati personali

Il partner si impegna ad assicurare la riservatezza delle informazioni delle quali venga in possesso o a conoscenza durante lo svolgimento del progetto, impegnandosi a rispettare sia le norme del R.G.P.D. che riguardano il Responsabile del trattamento sia quanto ulteriormente previsto dal Codice Privacy (D.Lgs 196/2003) così come revisionato alla luce del D.Lgs. di adeguamento della disciplina comunitaria all'ordinamento nazionale.

Per l'espletamento del progetto il partner potrà trattare ordinariamente dati personali comuni dei cittadini utenti ma anche informazioni "particolari", quali sono ad esempio le informazioni di salute. Resta inteso che il suddetto trattamento è consentito per le sole finalità inerenti il progetto e si esclude quindi il riutilizzo di quelle informazioni per scopi diversi da quelli per i quali esse siano state originariamente raccolte. L'accesso alle informazioni personali di altri soggetti come, ad esempio, i familiari dell'interessato, dovrà essere generalmente negato, salvo rispondere a criteri di stretta indispensabilità, in ottemperanza al principio di "minimizzazione" del trattamento di derivazione comunitaria.

Il trattamento potrà avvenire attraverso documenti cartacei o procedure informatiche, alle quali ultime il partner si impegna a consentire l'accesso ai propri operatori solo attraverso credenziali personali e riservate ed i cui archivi elettronici si avrà cura di tenere protetti e sicuri attraverso l'utilizzo degli idonei strumenti offerti dalla tecnologia, tra i quali i programmi di sicurezza informatica ed i sistemi di back up e di disaster recovery.

In ragione della responsabilità legata alla realizzazione del progetto il partner è tenuto ad osservare i seguenti principi di liceità nel trattamento dei dati:

- trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi; a tale riguardo, l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi dovrà essere ridotta al minimo, in modo da escludere il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi, ovvero adottando modalità che permettano di identificare gli interessati solo in caso di necessità;
- esatti e, se necessario, aggiornati;
- pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento

In particolare il partner si impegna a:

- designare per iscritto eventuali collaboratori - in tal modo autorizzati a trattare i dati personali inerenti le procedure di affidamento dei servizi e ai relativi contratti stipulati - ed a fornire loro istruzioni operative ed opportuna formazione a garanzia della riservatezza dei dati;
- curare l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza attraverso la messa in atto di concrete azioni organizzative e tecniche tese a preservare la protezione del dato personale trattato, azioni che Il Responsabile del trattamento dovrà essere in grado di comprovare, secondo il principio dell'accountability introdotto dalla normativa europea;
- a perseguire, garantendone parimenti evidenza, la sicurezza nel trattamento di cui all'art. 32 del R.G.P.D., tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi, ma anche facendo ogni ragionevole sforzo per procedervi laddove si valuti innalzato il rischio alle libertà e ai diritti

fondamentali ed inviolabili che investono lo specifico trattamento svolto (ed in ambito sanitario questo rischio è particolarmente elevato), attraverso l'introduzione di misure tecniche ed organizzative meglio precisate nei commi da a) a d) del paragrafo 1 dello stesso articolo;

- ad obbligarsi al rispetto del R.G.P.D. e del Codice Privacy, nella veste revisionata di cui al D.Lgs. di transizione succitato, rispondendone direttamente anche nel caso in cui nei confronti di eventuali soggetti "terzi" siano state sub-delegate frazioni dell'incarico assunto, e questi ultimi siano incorsi in inadempienze a loro imputabili;
- a fare le dovute comunicazioni, nei termini di legge, al verificarsi di un evento violativo di ogni data breach di cui siano stati oggetto i dati personali trattati (indicandone natura, interessati, probabili conseguenze e possibili rimedi, nonché gli estremi di contatto del Responsabile per la protezione dei dati ove ricorra questo obbligo);
- a tenere riservate le informazioni di cui sia venuta in possesso evitandone qualsiasi divulgazione incontrollata, stante il generale divieto di diffusione dell'informazione di salute in assenza di fondamenti giuridici di liceità dello stesso.
- a non utilizzare i dati per finalità estranee al progetto neppure in forme anonimizzate o pseudominimizzate
- a garantire all'interessato che ne faccia richiesta l'esercizio dei diritti previsti agli artt. da 15 a 22 del R.G.P.D

Infine, qualora ne ricorrano gli estremi, il Responsabile assume le funzioni e le responsabilità dei cd. "Amministratori di sistema" di cui al provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema del 27 novembre 2008 e successive modifiche ed integrazioni, e si impegna a svolgere tali attività nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute.

Per le finalità di cui sopra, la Società della Salute provvederà a designare, con apposito atto, il partner in qualità di incaricato esterno del trattamento dei dati.

Art. 9 Validità

Il presente atto entra in vigore a decorrere dal 12 Aprile 2023 e cesserà entro il giorno 11 Aprile 2024 salvo eventuali proroghe.

Art. 10 Modifiche al presente atto

Il presente atto non potrà essere modificato se non con le stesse modalità previste per l'adozione e sottoscrizione iniziale.

Art. 11 Foro competente

Le eventuali controversie in merito all'applicazione del presente atto tra i soggetti che lo sottoscrivono, se non risolte amichevolmente, saranno deferite ad un Collegio arbitrale costituito a norma degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile. L'arbitrato avrà luogo a Massa. Le spese per la costituzione ed il funzionamento del Collegio arbitrale sono anticipate dalla parte che chiede l'intervento e definitivamente regolate dal foro arbitrale in base alla soccombenza.

Sottoscritto e firmato dalle parti in originale ed in duplice copia

**Per la Società della Salute Lunigiana
F.to Il Direttore Dott. Marco Formato**

**Per La Lindbergh Cooperativa Sociale
IL legale rappresentante
F.to Ciro Picariello**

Il presente accordo è stato sottoscritto dalle parti in duplice copia.